



**COMUNE DI CHIUDUNO
PROVINCIA DI BERGAMO**

Ufficio Commercio – Istat – Mercati

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA**

AUTONOLEGGIO CONDUCENTE

_____ 0000 _____

Approvato con Deliberazione consiliare n. 32 del 30 dicembre 2002

TITOLO I	
NORME GENERALI	pag. 3
art. 1 disciplina del servizio	pag. 3
art. 2 Definizione del servizio NCC	pag. 3
TITOLO II	
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	pag. 3
art. 3 Modalita' per lo svolgimento del servizio	pag. 3
art. 4 Espletamento di servizi di carattere generale sussidiario dei servizi di linea	pag. 4
art. 5 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	pag. 4
TITOLO III	
ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 4
Art. 6 Determinazione de numero e del tipo di veicoli destinati al servizio	pag. 4
Art. 7 Acquisizione	pag. 5
Art. 8 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 5
TITOLO IV	
COMMISSIONE CONSULTIVA	pag. 5
Art. 9 Composizione, nomina, durata in carica	pag. 5
Art. 10 Compiti	pag. 5
Art. 11 Funzionamento	pag. 6
TITOLO V	
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 6
Art. 12 Assegnazione delle autorizzazioni	pag. 6
Art. 13 Contenuti del bando di concorso	pag. 6
Art. 14 Presentazione delle domande	pag. 6
Art. 15 Titoli valutabili	pag. 7
Art. 16 Titoli preferenziali	pag. 7
Art. 17 formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio autorizzazione	pag. 7
Art. 18 Inizio del servizio	pag. 8
Art. 19 Validita' delle autorizzazioni	pag. 8
TITOLO IV	
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 8
Art. 20 Trasferibilita' per atto tra vivi	pag. 8
Art. 21 Trasferibilita' per causa di morte del titolare	pag. 9
TITOLO VII	
ESERCIZIO DEL SERVIZIO	pag. 9
Art. 22 Sostituzione alla guida	pag. 9
Art. 23 collaborazione familiare	pag.10
Art. 24 Personale dipendente	pag.10
TITOLO VIII	
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag.10
Art. 25 Stazionamento	pag.10
Art. 26 Trasporto soggetti portatori di handicap	pag.10
Art. 27 Tariffe	pag.10

TITOLO IX	
CARATTERISTICHE , CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO	pag.11
Art. 28 Caratteristiche dei veicoli	pag.11
Art. 29 Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli	pag.11
Art. 30 Controllo dei veicoli	pag.11
TITOLO X	
OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI	pag.11
Art. 31 Obblighi del conducente	pag.11
Art. 32 Diritti dei conducenti	pag.12
Art. 33 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio N.C.C.	pag.12
Srt. 34 divieti per gli utenti	pag.12
TITOLO XI	
ILLECITI E SANZIONI	pag.13
Art. 35 vigilanza	pag.13
Art. 36 Sanzioni	pag.13
Art. 37 Sanzioni amministrative pecuniarie	pag.13
Art. 38 Sospensione dell'autorizzazione	pag.13
Art. 39 Decadenza del titolo	pag.14
Art. 40 Revoca del titolo	pag.14
Art. 41 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza	pag.15
TITOLO XII	
DISPOSIZIONI FINALI	pag.15
Art. 42 Norme di rinvio	pag.15
Art. 43 Abrogazione di precedenti disposizioni	pag.15
Art. 44 Entrata in vigore	pag.15

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio dell'attività del servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autoveicoli ed a utoveicoli di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, con esclusione della disciplina del servizio taxi.

Tale servizio è disciplinato per le parti in vigore da:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21
- L.R. 15 aprile 1995, n. 20
- L.R. 29 ottobre 1998, n. 22
- D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazione ed integrazioni (Nuovo codice della strada)
- D.lgs 19 novembre 1997 n. 422 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311
- D.M. 20 dicembre 1991 n. 488
- D.M. 15 dicembre 1992 n. 572
- D.M. 20 aprile 1993
- D.M. 29 dicembre 2000
- R.D. 3 marzo 1934 n. 383
- Regolamenti CEE n. 543 25 marzo 1969 e n. 1463 20 luglio 1970
- Disposizioni del presente regolamento

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatta eccezione per casi di comprovata contingibilità e/o di carattere urgente. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. L'idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso invece che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione per un'unica autovettura.

La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale.

La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.

L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 8 legge 15 gennaio 1992 n. 21, da parte dell'Autorità Comunale, per ogni veicolo destinato al servizio.

Il servizio deve essere esercitato dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Il requisito dell'idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione a ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizi a stradale.

Ogni variazione del luogo di residenza o della rimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Commercio, Istat, Mercati del Comune.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme e tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto al servizio deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Non può concedersi licenza a chiunque:

- sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma del codice penale;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle legge 27.12.1956 n. 1423, 31.05-1965 n. 575, 13.09.1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726;
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune di Chiuduno, sia - ove risulti - da parte di altri comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- sia incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Nel caso di cessazione dell'attività la licenza va restituita al comune.

Art. 4

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea nell'ambito comunale, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero e il tipo dei veicoli da destinarsi al servizio di N.C.C. sono stabiliti come di seguito elencato: n. 2 autovetture fino a n. 9 posti.

Art. 7

ACQUISIZIONE

Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. si possono acquisire:

- per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli
- a seguito trasferimento titolarità per subingresso

Art. 8

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore ad anni 21 (ventuno);
- essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione europea ovvero di stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
- essere iscritto nel ruolo dei conducenti, come previsto dall'art. 6 legge 21/92;
- essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al Titolo II art. 3 del presente Regolamento;
- avere la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione;
- non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito del territorio comunale;
- essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

I cittadini di Stato estero, membro dell'U.E. – residenti in Italia e cittadini esteri non appartenenti all'U.E., che riconoscano ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, come previsto dal Titolo I art. 2 del presente Regolamento.

TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 9

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA IN CARICA

La commissione consultiva, istituita con atto del Sindaco, è composta da membri effettivi e relativi sostituti.

Presidente

a- Assessore al commercio – Istat e mercati;

Componenti

b- Assessore alla viabilità e/o Responsabile Ufficio Polizia Municipale

c- Un rappresentante della Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile,

d- un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

e- tre rappresentanti della categoria di autonoleggiatori.

I due Assessori e il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale sono membri di diritto, mentre quelli di cui alle lettere c) e d) vengono nominati dal Consiglio Comunale, su designazione rispettivamente della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile e della Camera di Commercio.

I membri di cui alla lettera e) vengono scelti dal Consiglio Comunale su terne di persone designate, su richiesta del Comune, dalle organizzazioni sindacali, a livello provinciale, delle imprese artigiane.

I componenti elettivi della Commissione restano in carica per la durata di cinque anni e comunque decadono con lo scadere del Consiglio Comunale che li ha nominati.

Art. 10

COMPITI

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 legge 21/92 nonché le funzioni stabilite con criteri regionali.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 11

FUNZIONAMENTO

Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite avviso scritto almeno otto giorni prima della seduta.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.

Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto Presidente prevale.

Nel caso in cui la commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente comma, purché siano presenti almeno tre componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente a categoria non inferiore alla "C", designato dal Responsabile del Servizio interessato, il quale di ogni seduta redige apposito verbale.

TITOLO V

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli fino a copertura degli organici comunali dei servizi a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possano gestirla in forma singola o associata.

Qualora si verifici, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso.

L'indizione del bando di concorso, di competenza del Responsabile del Servizio del settore commercio, avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato determinato o aumentato l'organico ovvero dal momento in cui sono resi vacanti posti nell'organico esistente.

Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia.

Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola autorizzazione.

Art. 13

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza, ai sensi degli art. 15 e 16 del presente regolamento;
- la valutazione dei titoli;
- il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art. 14

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune ufficio Commercio, in carta resa legale, e in essa devono essere dichiarati:

- a- generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente;
- b- di essere esente dagli impedimenti soggettivi previsti dall'art. 3 Titolo II;
- c- di essere iscritto al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Bergamo;
- d- di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo e la possibilità di gestire l'autorizzazione in forma singola o associata (art. 8 punto 1 L. 21/92);
- e- di avere la disponibilità di un'autorimessa presso cui i veicoli potranno sostare ed essere a disposizione dell'utenza ai sensi dell'art. 8 punto 3 L. 21/92;
- f- nell'eventualità di non avere la disponibilità né del veicolo né dell'autorimessa, di impegnarsi pertanto a presentare la relativa documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione.

Alla domanda nel caso che la sottoscrizione non sia stata fatta davanti ad un pubblico ufficiale, dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio del settore commercio provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l'eventuale integrazione delle stesse. Successivamente, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione e ne viene data comunicazione agli esclusi.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenze in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 15

TITOLI VALUTABILI

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- i titoli di studio;
- le idoneità all'esercizio di N.C.C. con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi.

Art. 16

TITOLI PREFERENZIALI

A partita di merito costituiscono, nell'ordine, titolo preferenziale:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
- essere in possesso di un'altra autorizzazione di noleggio con conducente da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno;
- avere già la disponibilità di un'autorimessa nel comune;
- avere già il possesso dell'automezzo da adibire a noleggio;
- avere la residenza nel comune di assegnazione dell'autorizzazione.

I titoli sopraelencati vengono valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attività e qualifiche.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente costituiscono titolo preferenziale nel seguente ordine:

- 1) cooperative o consorzi di imprese del settore del trasporto di persone;
- 2) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone (servizio pubblico di linea);
- 3) titolari di licenza di taxi;
- 4) autisti di autobus in servizio di linea;
- 5) autisti in nome e per conto di titolari di licenza di autonoleggio.

Qualora la preferenza non può essere stabilita in base ai criteri suindicati per parità di requisiti, avrà la precedenza l'aspirante avente la residenza o la sede legale nel comune di Chiuduno; a parità anche di questo titolo si procederà al sorteggio.

Art. 17

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La commissione consultiva, ricevuto l'elenco dei candidati ammessi, provvede entro 30 giorni all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli preferenziali secondo i punteggi stabiliti preventivamente nel rispetto dell'ordine previsto dall'articolo precedente. Una volta valutati i titoli, la commissione redige la graduatoria definitiva da pubblicarsi all'Albo Comunale, in conformità alla quale propone al Responsabile del Servizio del settore commercio il rilascio delle autorizzazioni disponibili in ragione di una per ciascun concorrente.

Il Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria, approvata dall'Organo competente, entro 20 giorni notifica il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni invitandoli, qualora non siano stati già allegati alla domanda, a produrre entro 60 giorni i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 9 della legge Regionale 20/95 (per autovettura);
- documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 15 del presente regolamento.
- Certificato di sana e robusta costituzione;
- carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente, da ottenersi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile previo rilascio di apposito nulla/osta da parte del competente Ufficio Comunale;

- contratto di assicurazione per la responsabilit  civile, derivante dalla circolazione dell'autoveicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.

Acquisita la documentazione elencata il Responsabile del Servizio settore commercio rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivit  di noleggio con conducente.

Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazione deve esserne informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

La graduatoria ha validit  di un anno dalla data di approvazione da parte dell'organo competente. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.

Art. 18

INIZIO DEL SERVIZIO

A seguito di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente produrre tutta la documentazione di cui al precedente articolo 17 e iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dell'autorizzazione, pena la decadenza. Il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessit  e dietro istanza motivata, puo' concedere una proroga di 30 giorni.

Art. 19

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivit  di noleggio con conducente e' rilasciata senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale Commercio. Ai fini della vidimazione l'interessato dovra' presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione di prosecuzione dell'attivit  contenente l'autocertificazione della permanenze in capo al titolare dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. Rimane ferma la facolt  del responsabile del procedimento di chiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

Nel caso venga accertato il venir meno dei requisiti di idoneit  morale, deve esserne data notizia al ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A. di Bergamo.

TITOLO VI – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione e' trasferibile qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

qualora il cedente sia una persona fisica

essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

avere raggiunto il sessantesimo anno di et ;

essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida

qualora il cedente sia una societ  o un ente munito di personalit  giuridica

in caso di scioglimento e conseguente liquidazione

in caso di fusione o incorporazione ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile

Nella richiesta il subentrante dovra' dichiarare il possesso dei requisiti in indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

L'inabilit  o l'inidoneit  al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato restando dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato dovra' essere consegnato entro dieci giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarit  dell'autorizzazione dovra' essere richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data della certificazione, pena decadenza.

Le medesime scadenza ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

In tutti i casi di trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il comune rilascia il titolo al subentrante designato.

Ai sensi dell'art. 9, punto 3 della Legge 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione.

Art. 21

TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può:

- essere trasferita ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
- essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:

- la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;
- la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione;
- in presenza di eredi minori si dovrà allegare anche apposita autorizzazione del Giudice tutelare e il tutore subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore; dopo di che si procederà alla volturazione a favore di quest'ultimo, fermo restando che fino al compimento del 21° anno di età dovrà avvalersi del personale dipendente, in possesso della prescritta patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

TITOLO VII – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 22

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dell'autoveicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad anni quattro in un quinquennio, da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, per:

- motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'Ufficio competente la sostituzione della guida.

La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del comune, se presentata direttamente).

La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente da parte del titolare dell'autorizzazione, relativa al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.r. 20.10.1998 n. 403 e deve indicare altresì i

motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 403/98 concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti nonché la posizione INAIL e INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.

Il settore competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d'atto.

Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 23

COLLABORAZIONE FAMILIARE

I titolari di autorizzazione al servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 -bis del Codice civile.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposita nulla osta da parte del comune, cui va presentata la seguente documentazione:

a- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, legge 15 gennaio 1992 n. 21;

b- dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;

c- copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare;

d- certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la CCIAA.

Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.

Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.

Il collaboratore familiare fa capo al titolare al quale competono le varie responsabilità; non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

Art. 24

PERSONALE DIPENDENTE

I titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92.

TITOLO VIII – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 25

STAZIONAMENTO

Lo stazionamento delle autovetture di servizio NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 26

TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/92, i servizi di NCC sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 27

TARIFFE

Le tariffe del servizio autonoleggio con conducente sono concordate liberamente dalle parti. I criteri per la determinazione della tariffa minima e massima sono determinati con D.M. 20 aprile 1993.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Art. 28

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono:

- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
- avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
- essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti;
- ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili;
- portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune ed un numero progressivo;
- essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 29

IMMISSIONE IN SERVIZIO E SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI

L'immissione in servizio previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio provinciale di Bergamo.

I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nell'autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.

Art. 30

CONTROLLO DEI VEICOLI

Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Bergamo – le autovetture da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento ed alla sigillatura della traga metallica posta nella parte posteriore del mezzo.

I titolari, previa comunicazione scritta diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene soppesa dal servizio con effetto immediato.

TITOLO X – OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI

Art. 31

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b- seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c- aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane e/o invalide;
- d- effettuare in sicurezza trasporto dei bagagli;
- e- applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
- f- compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g- conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;

- h- avere durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i- depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all'Ufficio Polizia Municipale del comune, per la procedura prevista dal C.C.;
- l- trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m- comunicare all'Amministrazione comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- n- tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione e gli altri utenti della strada;
- o- rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
- p- comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- q- riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- r- curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- s- curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo per iodo.

Art. 32

DIRITTI DEI CONDUCENTI

I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a- essere tempestivamente informati di tutte le variazioni della toponomastica locale da parte del competente settore;
- b- richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto pattuito;
- c- rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani a seguito dei non vedenti;
- d- applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.

Art. 33

DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO N.C.C.

E' fatto divieto ai conducenti di:

- a- fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b- deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d- chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e- togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f- ostacolare l'opera degli addetti ai servizi di pulizia del suolo o delle aree pubbliche;
- g- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice e della Strada e dal provvedimento comunale;
- h- usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- i- stazionare su suolo pubblico o in area diversa dalla propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.

Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico, il noleggiatore ha l'onere di dimostrare tale circostanza.

Art. 34

DIVIETI AGLI UTENTI

Agli utenti del servizio e' fatto divieto di:

- a- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b- pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per non vedenti;

- c- pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell'auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
- d- insudiciare o teriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e- aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
- f- compiere atti contrari alla decenza ed al buon costume;
- g- fumare in auto.

Fatta salva la responsabilita' civile ai sensi di legge ed i risarcimenti dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma dara' diritto al conducente di interrompere la corsa e ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI

Art. 35

VIGILANZA

Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e piu' in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comando Polizia Municipale e a tutti gli organi di Vigilanza.

Art. 36

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Art. 37

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada (D.lgs 285/1992) ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo e' responsabile in solido della sanzione.

Il verbale di accertamento della violazione e' contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli organi di controllo su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:

- comunicazione all'interessato degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando Polizia Municipale;
- l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, ha facolta' di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
- la conclusione del procedimento e' comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e' ininfluenza sull'applicazione, ove previsto, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per i casi indicati nel presente Regolamento.

Art. 38

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 37, comma 1, comportano la sospensione dell'autorizzazione per un periodo minimo di 7 giorni e massimo 6 mesi:

- a- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b- non ottemperare all'obbligo di cui all'art. 30;
- c- non ottemperare all'obbligo di prestare il servizio a persone disabili e la necessaria assistenza per l'accesso delle medesime alle autovetture;
- d- aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli organi di vigilanza;
- e- aver tenuto, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto e comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora cio' dia luogo ad alterchi;

- f- aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di altro operatore del servizio;
- g- rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- h- non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo la possibilità di rifiuto solo nel caso l'utente si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero sia in stato di evidente alterazione;
- i- chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- l- applicare tariffe non dovute o aver seguito un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
- m- non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- n- consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto;
- o- effettuare con l'autovettura il servizio TAXI;
- p- iniziare il servizio da sede diversa della rimessa;
- q- stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
- r- non provveda a consegnare i titoli abilitativi al Comando Polizia Municipale, a seguito di un provvedimento di sospensione.

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.

Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Municipale. Del provvedimento di sospensione, pronunciato dal Sindaco, viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Bergamo.

Art. 39

DECADENZA DEL TITOLO

La decadenza dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:

- a- esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b- qualora vengono meno i requisiti di cui all'art. 8;
- c- il verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 3;
- d- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
- e- a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati, non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 21;
- f- per mancato inizio del servizio entro 90 giorni dalla data della notizia del rilascio dell'autorizzazione, salva la facoltà per il Sindaco di concedere, su motivata richiesta della parte, eventuali proroghe al termine predetto;
- g- per mancata presentazione al Comune, nonostante apposito avviso, della domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il termine di cui al precedente art. 19;
- h- per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
- i- a seguito un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternità o per infortunio, superiore ad anni 4 in un quinquennio.

La decadenza, pronunciata con provvedimento del Sindaco e comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Bergamo e della Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ha effetto dalla data della sua notifica all'interessato.

Art. 40

REVOCA DEL TITOLO

La revoca del titolo dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:

- a- quando il titolare o sostituto non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio;

b- a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a 30 giorni, qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell'art. 18;

c- per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

La revoca viene decisa, sentito l'interessato, con provvedimento del Sindaco ed ha effetto dalla data di notifica all'interessato.

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/92 e della Legge Regionale n. 20 del 15 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamenti applicabili in materia.

Art. 43

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 44

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge. L'ufficio Commercio provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'Amministrazione Comunale.